NUOVO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEL R. ISTITUTO FEMMINILE DI MONTAGNANA

Art. 1

Dal 1° gennaio 1908 il ruolo organico del R. istituto femminile di San Benedetto in Montagnana, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 83, e' modificato in conformita' della tabella qui unita; e negli stipendi del personale direttivo ed insegnante ed educativo s'intende accumulato anche il corrispettivo in danaro degli utili della vita interna nella misura indicata nella tabella medesima.

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge avranno effetto per meta' dal 1° luglio 1908 e per intero dal 1° luglio 1909.

Versione in vigore dal 6 agosto 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana
Estremi	Legge 9 luglio 1908, n. 413
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ruolo-organico-del-personale-del-r-istituto-femminile-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it